

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 22

Istituzione della rete dei Borghi della Calabria.

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria istituisce la rete "Borghi della Calabria", quali custodi di storia, identità e tradizioni, al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo turistico sostenibile, il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni calabresi, nonché l'immagine del territorio regionale.

Art. 2

(Iscrizione alla rete "Borghi della Calabria")

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, emana, con propria deliberazione, le Linee guida per l'adesione alla rete "Borghi della Calabria".
2. Le linee guida, recanti i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione alla rete "Borghi della Calabria", sono elaborate con particolare riferimento alla presenza sul territorio dei seguenti elementi:
 - a) centro storico che conservi precisi riferimenti della struttura remota originaria;
 - b) beni storici, urbanistici, artistici e naturalistici di pregio, totalmente o parzialmente fruibili e accessibili anche in periodi di bassa stagione;
 - c) produzioni artigianali, agroalimentari o vinicole appartenenti alla storia, cultura o tradizione del borgo;
 - d) attività economiche e commerciali turisticamente attrattive;
 - e) eventi e manifestazioni di attuale o potenziale interesse turistico ripartiti nel corso dell'anno solare.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1, emana, per il tramite del Dipartimento competente in materia, il bando per la presentazione delle candidature per l'adesione alla rete "Borghi della Calabria".
4. I comuni interessati presentano la propria candidatura per l'adesione alla rete "Borghi della Calabria" al Dipartimento competente per materia, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida di cui al comma 1.
5. Sono iscritti di diritto alla rete "Borghi della Calabria", a seguito della presentazione della propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando, i comuni appartenenti ad almeno una delle seguenti reti di promozione turistica:
 - a) I Borghi più belli d'Italia;
 - b) Bandiere arancioni;
 - c) Borghi autentici d'Italia;
 - d) Cittàslow.

Art. 3

(Clausola valutativa)

1. Al fine di esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e valutare i risultati ottenuti la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.